



03555/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

APPALTO OPERE PUBBLICHE

Ud. 18/11/2021 - CC

R.G.N. 4427/2020

non 3555
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4427-2020 proposto da:

IMPRESA VEDDA FRANCESCO, in persona del suo omonimo titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VIRBANI, rappresentata e difesa dall'avvocato EMANUELE MAGANUCO;

- *ricorrente* -

ente

contro

COMUNE di VITTORIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BARBIERI 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO GIURDANELLA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1418/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/06/2019;

10392
21

4

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti Vedda Francesco, quale titolare dell'omonima impresa edile, impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catania in parziale accoglimento del gravame del Comune di Vittoria, ha riformato la decisione di primo grado nella parte in cui questa, in relazione all'appalto conferito dal Comune al Vedda per la realizzazione di un parco extraurbano, aveva ritenuto tempestiva la riserva apposta dall'impresa in relazione ad una prima sospensione dei lavori sul registro della contabilità presentato l'11.2.2002 con successiva esplicitazione di essa in data 22.2.2002, e ciò malgrado la medesima riserva fosse stata formalizzata nel verbale di ripresa dei lavori in data 22.1.2001 senza tuttavia essere seguita dalla sua esplicitazione nel termine di quindici giorni previsto dall'art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350.

Il ricorso avverso il predetto pronunciamento è assistito da due motivi ai quali replica l'intimato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, con cui si argomenta la tempestività della riserva perché la norma richiamata, tanto più alla luce dei successivi mutamenti normativi intervenuti in materia, prevede che l'annotazione delle riserve debba essere formalizzata nel registro della contabilità, onde erroneamente alla luce dei fatti riportati, il decidente ha giudicato tardiva la riserva di che trattasi, è privo di fondamento alla luce del principio reiteratamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, posto che l'istituto della riserva è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente

sull'andamento dell'appalto in particolare in modo da evitare l'esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell'opera, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, «ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "*ratione temporis*"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerge, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato» (Cass., Sez. I, 23/03/2017, n. 7479).

Poiché l'impugnata sentenza si è esattamente attenuta al citato principio essa non merita emenda ed il rigetto del motivo di ricorso che perciò si impone assorbe anche il secondo motivo di esso in ragione della sua subordinazione.


3. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM


Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18.11.2021.

Il Presidente
Dott. Giacinto Bisogni


DEPOSITATO IN CANCELLERIA



4/02/2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Maria Antonia Chicco

